



COMUNE DI VELO D'ASTICO

Provincia di Vicenza

Piazza IV Novembre

Tel. 0445.740898 – Fax. 0445.741818

P.Iva e Codice Fiscale 00460580244

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 Del 01-07-2015

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2015**

L'anno duemilaquindici il giorno uno del mese di luglio alle ore 19:00, presso , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO ROSSI GIORDANO il Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA VIZZI CARMELA

ROSSI GIORDANO	P	CROCE ANDREA	P
CERI ANTONELLA	P	DAL ZOTTO DANIELA	P
LORENZATO CHIARA	P	CORTELLETTI LUIGI	P
VESENTINI PAOLO	P	CERIBELLA TERESA	P
FERRANTE RAFFAELE	A	PIZZOLATO ALBERTO	P
BUSA FIORENZO	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.



**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2015**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco cede la parola all'Assessore al Bilancio dott.ssa Lorenzato Chiara che relaziona in merito all'argomento in oggetto.

Entra il consigliere Ferrante (presenti 11).

Si apre la discussione:

Ceribella: L'anno scorso era stata espressa la volontà di ridurre la TASI in quanto, con gli introiti della stessa era stato creato un fondo per l'alluvione a Lago che quest'anno invece non è previsto. Ci aspettavamo quindi un abbassamento dell'aliquota quantomeno sulla prima casa. La TASI infatti, nel nostro Comune, pesa molto sulle prime case e non prevede detrazioni incisive. Bisognerebbe rimodularla tramite una detrazione su tutte le prime case, andando piuttosto ad incidere sulle seconde, in mancanza di coperture per l'abbassamento dell'imposta.

Sindaco: Dichiaro che non è stato possibile procedere in modo diverso da quanto proposto dall'Amministrazione per problemi di bilancio. Si è disponibili comunque, a valutare insieme alle minoranze e all'Ufficio ragioneria, qualsiasi controproposta che consenta, però, di chiudere il bilancio in pareggio, con un ricalibramento delle imposte comunali, già a partire dal prossimo anno.

Ceribella: Concorda con tale proposta.

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 639 e successivi della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

- l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU che trova la sua applicazione nell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214 e successive modificazioni e negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23, in quanto compatibili;



RILEVATO che l'imposta municipale propria (IMU) ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze delle stesse;

VISTO il comma 707 dell'art.1 della Legge 147/2013 che ha modificato l'art.13 del D.L. 01/2011, ha stabilito che l'imposta municipale propria – IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o diminuzione, esclusivamente come segue:

- a) aliquota di base 0,76%, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- b) aliquota agevolata per l'abitazione principale e relative pertinenze categoria catastale A1, A8 e A9: 0,4 %, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- c) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 %, con possibilità di riduzione fino allo 0,1%;

TENUTO CONTO, altresì, che dall'imposta dovuta per le unità immobiliare di categoria A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

VISTO altresì il Regolamento comunale che disciplina l'applicazione delle IUC nella parte relativa all'IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 1.09.2015;

PRECISATO che con il Regolamento citato sono state assimilate alle abitazioni principali:

- le unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati presso istituti di ricovero a condizione che non risultino locate;
- le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ad un parente entro il primo grado in linea retta che abbia effettivamente la residenza e la dimora abituale; detta assimilazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00 (nel caso di più immobili concessi in uso gratuito l'assimilazione all'abitazione principale vale per un solo immobile e relative pertinenze), che pertanto le stesse sono esenti dall'Imposta IMU, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;

RICHIAMATI:

- l'art.1, comma 169 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate, successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art.13, comma 15 del citato D.L. 201/2011 convertito con la legge n.214/2011 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie



relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di 30 giorni dalla loro esecutività e comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che per effetto dell'art.1 comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) è riservata allo Stato l'intero gettito dell'imposta IMU derivante dagli immobili di uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, con applicazione dell'aliquota di legge dello 0,76%. E' lasciata ai Comuni la possibilità di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota dei fabbricati produttivi D, riservandosi il relativo gettito;

TENUTO CONTO, altresì, l'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 attribuisce alla competenza consiliare l'approvazione delle aliquote IMU;

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2015 le aliquote approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 1.09.2014 per l'anno 2014;

SENTITO il Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti che si persegue con il presente provvedimento il quale non solleva rilievo alcuno;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario, sulla regolarità tecnica Dott.ssa Chiara Lorenzato;

VISTO altresì il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Chiara Lorenzato;

Con voti favorevoli 8; astenuti 3 (Cortelletti, Ceribella, Pizzolato)

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, precisando che corrispondono a quelle deliberate per gli anni 2012, 2013 e 2014:

a) aliquota dello 0,84% (per tutte le tipologie di fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, inclusi i fabbricati di categoria D e per le aree fabbricabili);

b) aliquota agevolata 0,40% per l'abitazione principale e relative pertinenze per le categorie catastali A1, A8 e A9, in quanto le restanti abitazioni principali di categorie catastali diverse sono esenti;

2. Di dare atto che, con il Regolamento I.U.C., sono state assimilate alle abitazioni principali:

- le unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati presso istituti di ricovero a condizione che non risultino locate;

- le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ad un parente entro il primo grado in linea retta che abbia effettivamente la residenza e la dimora abituale; detta assimilazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00 (nel caso di più immobili concessi in uso gratuito l'assimilazione



all'abitazione principale vale per un solo immobile e relative pertinenze); per la quota di valore eccedente € 500,00 si applica l'aliquota ordinaria dello 0,84%.

3. Di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, come fissato dal D.L. 201/2011, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4. Di dare atto altresì che le aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015.

Con successiva e separata votazione unanime, espressa nelle forme di legge, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.



PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

SETTORE FINANZIARIO	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Data 26-06-15

SETTORE FINANZIARIO	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole

Data 26-06-15



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to ROSSI GIORDANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA VIZZI CARMELA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Li, 10-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA VIZZI CARMELA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 01-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA VIZZI CARMELA

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA.

Li, 20-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA VIZZI CARMELA

Copia conforme all'originale.

Velo d'Astico, li 10-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA VIZZI CARMELA
